



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE IV CULTURA E POLITICHE

SOCIALI

N.127 del 20/01/2010

**Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. RINNOVO
CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA VIOTTI SRL.
IMPEGNO DI SPESA.**

N. 39 / DIR4

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione n. 148 del 19.05.00 la Giunta comunale ha disposto la dismissione del canile comunale in quanto presentava carenze dal punto di vista igienico - sanitario; Vista la Legge Regionale 34/97 che impone ai Comuni di provvedere alla custodia e mantenimento degli animali da affezione allo scopo di prevenire il randagismo;

Dato atto che per contenere il fenomeno del randagismo l'amministrazione Comunale a salvaguardia della pubblica incolumità ha stipulato convenzioni di custodia e mantenimento cani randagi catturati sul territorio;

Rilevato che fra le strutture convenzionate vi è quella della Ditta Viotti srl, con la quale si ritiene opportuno procedere al rinnovo della convenzione in base alle condizioni contenute nella convenzione allegata alla presente;

Ritenuto dover procedere al relativo impegno di spesa;

Vista la Legge regionale 34/97;

Visto l'art. 153, comma 5 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 71 del 19 settembre 1996 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, al rinnovo della convenzione con la Ditta di Viotti srl per la struttura “ Qua la Zampa” per il periodo 01/01/2010 al 30/06/2010, allegata alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
- 2) Di far gravare la spesa presunta di €76.000,00 sul cap. 1173/100 “ Spese ricovero cani randagi” in conto dell’impegno assunto con D.D. 2897 del 28/12/09 bilancio pluriennale 2010, Codice SIOPE 1332 .
- 3) Di demandare a successivi atti dirigenziali la liquidazione della contabilità rimessa dalla ditta Viotti srl.
- 4) Di rimettere copia al Settore VII per quanto di competenza.

**Il Dirigente IV Settore
D.ssa Loretta Mezzetti**



COMUNE DI TIVOLI
(Provincia di Roma)

**OGGETTO: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.
RINNOVO CONVENZIONE CON STRUTTURA
PRIVATA VIOTTI SRL. IMPEGNO DI SPESA.**

Della determinazione n. 127 del 20/01/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 23/02/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, li 23/02/2010

Il Segretario Generale
Dr. Luciano Guidotti



COMUNE DI TIVOLI

CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI TIVOLI E PENSIONE “ QUA LA ZAMPA”

Per il ricovero e mantenimento e cura dei cani randagi

L'anno 2009 il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto legale, tra:

Il D.ssa Loretta Mezzetti nata a Tivoli il 27.02.1953, in qualità di Dirigente del IV Settore responsabile alla stipula della presente convenzione per conto e nell'interesse del Comune di Tivoli, eleggendo domicilio in ragione della carica, presso la sede comunale sita in Tivoli Piazza del Governo 1.

E

La soc. Viotti srl per la struttura “Qua la Zampa” nel la persona dell'Amministratore unico sig.ra Delfini Rosella nata a Tivoli il 30/03/1958, e domiciliata a San Gregorio da Sassola Loc. Costa di Tivoli

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Ai fini del ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati ad opera del servizio veterinario della competente ASL RM/G e non reclamati entro 15 gg dalla cattura da privati cittadini, il titolare della struttura di ricovero per cani “ Qua la Zampa” sito in località Costa di Tivoli snc San Gregorio da Sassola, s’ impegna con interventi adeguati alla specie, a curare e a mantenere, i cani che gli verranno affidati dal Comune di Tivoli, tramite il servizio veterinario, **per un numero massimo di 120 esemplari.**



-1-

COMUNE DI TIVOLI

ART. 2

STRUTTURA DI RICOVERO:LOCALI, MATERIALI E ATTREZZATURE

La struttura di ricovero, destinata ad ospitare gli animali oggetto della convenzione, è stata autorizzata con provvedimento sanitario prot 2662/05 rilasciato dal Comune di San Gregorio da Sassola.

La struttura deve garantire e mantenere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per tutta la durata della convenzione.

Nel locale ufficio per gli atti amministrativi devono essere conservati i seguenti documenti: registro di carico e scarico per gli animali, registro di magazzino per i mangimi, registro per i controlli sanitari;

Nel caso in cui la struttura venga ampliata dietro concessioni a norma di legge, la stessa renderà disponibili ulteriori posti;

ART. 3

OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il titolare si impegna inoltre:

- Ad alimentare giornalmente i cani, in consegna dal Comune di Tivoli attraverso il Servizio Veterinario, con mangimi bilanciati e somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- A sottoporre i box a lavaggio e disinfezione giornaliera, con eliminazione dei liquami solidi e liquidi, nonché disinfestazione contro ectoparassitari una volta

ogni 30 giorni , ovvero secondo le prescrizioni del c ompetente servizio veterinario o del direttore sanitario del canile;

- Ad effettuare periodiche operazioni di derattizzazione;
- A tenere puliti gli animali, sottoponendoli periodicamente a lavaggio e disinfenzione contro i parassiti,ovvero effettuando profil assi , con prodotti idonei e con regolarità tale da mantenere il cane continuamente protetto contro pulci, zecche, e flebotomi;



-2-

COMUNE DI TIVOLI

- A far operare all'interno della struttura, ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni, così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, le associazioni di volontariato animaliste riconosciute e presenti sul territorio, delegate al riguardo dal Comune. I volontari di ogni singola associazione, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impegnati a svolgere azioni finalizzate all'affidamento dei cani , iniziative periodiche di pubblicazione dell'adottabilità degli esemplari;
- A consentire, almeno due volte la settimana, l'accesso al pubblico e ai volontari al fine di poter visitare i cani ricoverati e favorire l'eventuale adozione, in base agli orari stabiliti;
- Nel caso di decesso del cane ricoverato, a comunicare lo stesso al Servizio Veterinario per gli adempimenti di competenza e al Comune al fine del decurtamento della presenza giornaliera nella fatturazione.

ART. 4 DIRETTORE SANITARIO

La direzione sanitaria della struttura è affidata al Dott. Tozzi Paolo, iscritto al n. 600 dell'Albo Professionale dei Veterinari della Provincia di Roma;
Il direttore sanitario è tenuto a vigilare sulla salute degli animali e sull'osservanza delle norma sanitarie.

ART. 5
DECESSO FUGA E AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RANDAGI
RICOVERATI

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere comunicata in forma scritta al Comune di Tivoli e al servizio veterinario della competente ASL entro e non oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Nel caso di adozione degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, il titolare dovrà darne comunicazione immediata, con le modalità indicate al comma I del presente articolo.



-3-

COMUNE DI TIVOLI

ART. 6
CONSEGNA E RITIRO DEI CANI CATTURATI

I cani catturati , prima dei essere inviati alla struttura, dovranno essere visitati dal competente Servizio Veterinario che ne curerà la registrazione , l'affidamento e tutti gli altri adempimenti di legge.

Al momento della consegna, il cane dovrà essere fornito di libretto dell'anagrafe canina nonché dotato di relativo microchip.

ART. 7
VIGILANZA SULLA ATTIVITA' DI RICOVERO E
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI

Il Servizio Veterinario della ASL svolge attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata avvalendosi anche del personale appartenente al corpo del Guardie Zoofile , come previsto dalla L.R. n. 34 del 21 ottobre 1997.

ART. 8 COMPENSI

Al titolare sarà corrisposto, per ogni cane consegnato dal Servizio Veterinario, su incarico del Comune di Tivoli, un compenso giornaliero lordo (cucciolo o adulto che sia) di **€ 3,60 (Euro tre/sessanta) IVA compresa** riferito a tutte le attività indicate ai precedenti artt. 1 e 3 , onnicomprensive di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate nonché di quelle amministrative.



-4-

COMUNE DI TIVOLI

Qualora si presenti la necessità di ospitare un cane, ritenuto pericoloso dal Servizio Veterinario, la struttura dovrà essere preventivamente contattata ed esprimere il relativo assenso. Il costo dovuto in tale circostanza è di **€6,00 (Euro sei) IVA compresa.**

Nel caso che venga consegnato un cane già tatuato il titolare della struttura si impegna, unitamente alla ASL di competenza, ad effettuare ricerche affinché possa essere riconsegnato al legittimo proprietario e le spese di custodia dovranno essere poste a carico di quest'ultimo.

ART. 9 EROGAZIONE DEI COMPENSI

Il pagamento avverrà entro gg.60 dall'inoltro della relativa fatturazione, mediante mandato di pagamento, previa certificazione del numero dei cani

assegnati e presenti in vita nella struttura di ricovero al momento della certificazione.

In caso di ritardato pagamento, sarà applicato il tasso di interesse legale .

ART. 10 SMALTIMENTO CANI DECEDUTI

Al Titolare della struttura è affidato il servizio di smaltimento delle spoglie di cani di proprietà del Comune di Tivoli deceduti dentro la struttura.

Lo smaltimento dovrà avvenire presso un stabilimento abilitato ed autorizzato.

Il costo di tale servizio è di **€70,00 + IVA al 20%** a cane, comprensivo di tutte le procedure ed oneri connessi allo smaltimento.

La liquidazione della somma spettante, avverrà previo accertamento a cura dei competenti uffici del decesso del cane con comunicazione del Servizio veterinario.



-5-

COMUNE DI TIVOLI

Il titolare della struttura s' impegna a consegnare unitamente alla fattura la documentazione attestante l'effettivo smaltimento.

ART. 11 CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

Il Comune di Tivoli può recedere dal rapporto convenzionale qualora si verificano inadempimenti da parte del titolare della struttura di ricovero in ordine agli adempimenti previsti dagli artt. 2-3-5 del presente convenzione. La scadenza contrattuale sarà anticipata dal Comune di Tivoli, da notificare al titolare domiciliato presso la struttura, 60 gg. prima della data prevista per la cessazione del rapporto convenzionale, qualora si organizzano le attività, oggetto della convenzione, all'interno delle strutture del Comune di Tivoli o con altri Enti in forma consortile.

ART. 12 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata dal 01/01/2010 al 30/06/2010. L'eventuale rinnovo del rapporto contrattuale dovrà avvenire con un nuovo ed apposito atto.

ART. 13 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile.

-6-



COMUNE DI TIVOLI

Il Foro competente in caso di controversia è quello di Tivoli.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del titolare della struttura.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Per il Comune di Tivoli
VIOTTI srl
Il Dirigente del IV Settore
Rosella)
(D. ssa Loretta Mezzetti)**

**Per la soc.
(Delfini**